

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Nieddu 3.4 ed è precluso l'emendamento Nieddu 3.2.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	429
<i>Votanti</i> .....	413
<i>Astenuti</i> .....	16
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì ... 413).</i>	

#### ***(Esame dell'articolo 5 – A.C. 4360-C)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 *(vedi l'allegato A – A.C. 4360-C sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Presidente, noi voteremo sicuramente a favore della misura prevista da tale articolo, tuttavia vogliamo lasciare agli atti l'esigenza di un oculato uso degli accordi di settore anche per la buona e prudente amministrazione della cosa pubblica. È evidente che questi accordi possono avere una ricaduta positiva; teniamo però presente che la struttura degli stessi in qualche caso risulta farraginoso, sia perché talvolta essi coinvolgono tutti i ministeri sia perché altre volte coinvolgono Unioncamere o altre associazioni.

L'invito che rivolgiamo al Governo e all'ICE è quello di utilizzare correttamente le risorse pubbliche. Ricordiamoci che in questo capitolo di spesa, passato un po'

sotto silenzio, vi sono quasi 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005. Chiediamo pertanto un'attenta vigilanza affinché questi soldi vengano spesi e non, come è accaduto in passato, accantonati e poi non utilizzati. Se questi soldi non verranno utilizzati entro una determinata data, allora potranno essere impiegati per la promozione del *made in Italy* e per la lotta alla contraffazione. Questo principio verrà inserito in un nostro ordine del giorno, di cui chiediamo l'accoglimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	420
<i>Votanti</i> .....	419
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	210
<i>Hanno votato sì ..... 416</i>	
<i>Hanno votato no ..... 3).</i>	

#### ***(Esame dell'articolo 6 – A.C. 4360-C)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4360-C sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ENZO RAISI, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento Polledri 6.11; di conseguenza, vengono precluse, ovvero assorbite tutte le restanti proposte emendative riferite al medesimo articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

ADOLFO URSO, *Viceministro delle attività produttive*. Sull'emendamento Polledri 6.11 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Polledri 6.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Presidente, intervegno soltanto per dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo su questo emendamento soppressivo.

L'articolo 6 è stato introdotto al Senato; si tratta di una norma decisamente inutile se inserita all'interno di questo testo, senza la possibilità che essa produca degli effetti reali e concreti. Non credo che in un testo legislativo relativo ad un tema fondamentale per far recuperare competitività al nostro sistema imprenditoriale, l'internazionalizzazione delle imprese italiane, possa trovare posto una norma bandiera, che non avrebbe alcuna conseguenza. D'altra parte, la Commissione aveva già pensato di correggere questo testo con un proprio emendamento; noi abbiamo invece sostenuto che fosse più utile sopprimerlo, accogliendo l'emendamento presentato da parte dei colleghi della Lega. Pertanto, sottoscrivo questo emendamento e ribadisco il voto favorevole del nostro gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, vorrei semplicemente rimarcare il senso di questo emendamento. Credo che l'intenzione dei colleghi senatori fosse quella di cogliere la necessità di intervenire come squadra, utilizzando cioè una sinergia fra le regioni, al fine di promuovere le regioni stesse con accordi finalizzati all'internazionalizzazione. È evidente che tale opportunità non è preclusa. Tuttavia, essa non dovrebbe essere decisa e normata con legge ordinaria. A nostro giudizio, pertanto, nulla osta a che le

regioni si organizzino tra di loro, con accordi di programma, con l'ICE per potersi autopromuovere. Sarebbe peraltro risultato particolarmente imbarazzante il coinvolgimento di alcune strutture, quali la Unioncamere, perché avremmo creato una struttura parallela sovrapponibile, e quindi difficilmente gestibile dal punto di vista organizzativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Didonè, al quale ricordo che in ogni caso il gruppo della Lega ha terminato il tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DIDONÈ. L'articolo 6, che è stato introdotto dal Senato, mi sembra sia una norma troppo particolaristica. Essa riguarda infatti soltanto le zone rientranti nell'obiettivo 1. Per questo, abbiamo proposto un emendamento soppressivo, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole. In subordine, chiedevamo che, oltre alle aree dell'obiettivo 1, fossero aggiunte anche quelle rientranti nell'obiettivo 2 e che gli accordi di programma, finalizzati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema, riguardassero quindi tutte le aree ricomprese sia nell'obiettivo 1 sia nell'obiettivo 2; ciò, ovviamente, tramite un opportuno coinvolgimento delle regioni e degli altri soggetti istituzionali.

DANIELE FRANZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE FRANZ. Chiedo scusa, Presidente, ma poiché l'intervento dell'onorevole Didonè mi ha fatto venire un dubbio, chiedo conferma del fatto che il Governo, nell'esprimere il proprio parere, si sia rimesso all'Assemblea sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Il Governo si è rimesso all'Assemblea, onorevole Franz.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Polledri 6.11, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	418
<i>Votanti</i> .....	414
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	208
<i>Hanno votato sì</i> .....	412
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Prendo atto che l'onorevole Nicotra non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Trattandosi di un emendamento soppressivo, non saranno poste in votazione le restanti proposte emendative presentate all'articolo 6, né l'articolo 6 medesimo.

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 7. Ricordo però che la Commissione ha presentato quattro emendamenti a tale articolo, dei quali il 7.51 e il 7.52 recano conseguenze di carattere finanziario. Tali emendamenti sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per le valutazioni di competenza ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis, del regolamento. Ai sensi della medesima disposizione regolamentare, com'è noto, gli stessi emendamenti non possono essere esaminati dall'Assemblea prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Dobbiamo pertanto accantonare l'esame di tali emendamenti e degli altri emendamenti riferiti all'articolo 7, al cui esame procederemo nella giornata di domani. Sarà altresì accantonato l'esame dell'articolo 10, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Passiamo perciò all'esame degli articoli 8 e 9 e delle proposte emendative ad essi riferite. Dopo la votazione di tali articoli, sospenderemo l'esame del provvedimento e passeremo a quello decreto-legge recante

proroga di termini. Domani concluderemo l'esame del provvedimento sull'internazionalizzazione delle imprese, che sarà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta.

### ***(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4360-C)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4360-C sezione 7)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ENZO RAISI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Rosato 8.1, 8.2 e 8.3, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ADOLFO URSO, *Viceministro delle attività produttive*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Rosato se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 8.1.

ETTORE ROSATO. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Con tale emendamento tentiamo di fare ciò che ci viene richiesto con energia dalla classe imprenditoriale del nord-est, vale a dire estendere l'operatività della società Finest anche alla Repubblica popolare cinese ed all'India. Siamo ben consapevoli dell'intenzione del Governo, espressa anche in recenti pubblicazioni apparse sulla stampa, di procedere in questa direzione, ma i tempi delle imprese spesso non sono quelli della politica.

Vorrei ricordare alcune dichiarazioni che provengono dal mondo dalle imprese.

« L'Europa si allarga, ma noi siamo rimasti al palo »: così denuncia il vicepresidente di Finest, appena riconfermato, Gianalberto Medori, uno dei tre rappresentanti del Veneto, che chiarisce l'urgenza di assumere un provvedimento di questo genere. Oggi, le imprese ritengono che i mercati emergenti (così risulta dai dati), sono proprio quelli cinese ed indiano. Il fatto che Finest (società finanziaria che è necessaria al mercato del nord-est) non operi in quelle aree è una limitazione veramente ingiustificabile.

Mi appello al viceministro Urso, che conosce molto bene il nord-est e l'operatività di Finest, società delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, perché dia il via libera a quanto proposto nel nostro emendamento. Poi, per porre mano ad eventuali problemi sotto il profilo del ridisegno del provvedimento, di espansione delle attività, anche con riferimento a ciò che si ritiene di poter aggiungere, vi sarà tempo in una riforma successiva.

La caratteristica dell'emendamento in esame risiede nella sua urgenza. Rimandare provvedimenti di questo tipo significa danneggiare le nostre imprese.

Secondo il presidente della Confindustria del Veneto, Luigi Rossi Luciani, è una follia che Finest non possa operare in Asia, anche perché la maggior parte dei paesi in cui si opera sono extracomunitari. Cina ed India sono aree decisive per il nostro sviluppo futuro; se tale società finanziaria ne rimarrà fuori, non riesco ad immaginare un suo futuro. I politici devono muoversi.

A tale riguardo, abbiamo presentato alcuni emendamenti (anche qualche collega di Forza Italia ha dato la sua adesione). Credo che una riconsiderazione del parere da parte del Governo possa andare incontro alle esigenze che abbiamo interpretato come esigenze del territorio (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

ADOLFO URSO, *Viceministro delle attività produttive*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADOLFO URSO, *Viceministro delle attività produttive*. Signor Presidente, vorrei intervenire con riferimento agli emendamenti Rosato 8.1 e 8.2, nonché alle altre proposte emendative riguardanti la società Finest Spa.

Nel disegno di legge in esame è prevista la delega per il riordino di tutti gli enti per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (sono ricomprese Finest e le società collegate, come Informest).

Per tale motivo, pensiamo che, in sede di delega contenuta in questo disegno di legge, si possa riformare in maniera organica, nel rispetto anche delle competenze regionali (la Finest è una società delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e del Trentino) e delle amministrazioni locali, con un rapporto corretto nei loro confronti, Finest ed eventualmente Informest, per adeguarle alle nuove condizioni geo-economiche e geo-politiche. La società Finest è, d'altra parte, nata con la legge sulle aree di frontiera, quando la Slovenia non faceva parte dell'Unione europea. Quindi, è assolutamente necessario intervenire in maniera organica e complessiva in sede di delega per l'internazionalizzazione, dopo aver raggiunto una previa intesa con le regioni e la provincia di Trento, che ne sono titolari.

ETTORE ROSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Ringrazio il viceministro Urso per aver chiarito questo passaggio, che mi sembra qualificante, relativamente alla previa intesa che il Governo eserciterà con le regioni coinvolte.

Signor viceministro, lei ha constatato che su questo provvedimento vi è una grande disponibilità dei gruppi di opposizione, tuttavia sappiamo che l'esercizio della delega non sempre risponde ai tempi delle imprese. In questo caso, si trattava di operare una modifica puntuale. Sarei disponibile a ritirare gli altri due emendamenti 8.2 e 8.3 a mia firma, che appaiono più complessi, ma l'emendamento in

esame tratta una questione mirata ad un fatto territoriale che lei ben conosce e che deriva da una richiesta della stessa Finest.

Signor viceministro, tutto il resto relativo alla delega spetterà al Governo discuterlo e regolamentarlo con le regioni, ma su questo punto occorre fornire una risposta urgente alle imprese, che chiedono di poter estendere la loro operatività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lulli. Ne ha facoltà.

ANDREA LULLI. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento Rosato 8.1 e ritengo che sarebbe un gesto importante da parte del Governo recepire questa istanza. Ciò costituirebbe un contributo concreto a favore di una parte del nostro tessuto produttivo, nonché un modo per dire al Parlamento che l'esercizio della delega per la riforma del comparto dell'internazionalizzazione si realizza tenendo conto delle proposte, del dibattito e del contributo della Camera. Infatti, che vi sia la necessità di riformare questo settore è indubbio ma, vista l'importanza della questione, sarebbe stato molto più proficuo intervenire attraverso un confronto in sede parlamentare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rosato 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti ..... 425  
Maggioranza ..... 213  
Hanno votato sì ..... 200  
Hanno votato no .. 225).*

Prendo atto che l'onorevole Fragalà non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno contrario.

Passiamo all'emendamento Rosato 8.2. Chiedo all'onorevole Rosato se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ETTORE ROSATO. Signor viceministro, mi spiace che le cose siano andate così e vedremo se, entro giugno, le risorse già a disposizione della Finest per finanziare progetti di collaborazione con la Cina e con l'India saranno effettivamente spese. Inserire diatribe politiche rispetto a questioni che interessano il paese non giova a nessuno; noi non lo stiamo facendo con riferimento a questo provvedimento, spiace invece che tali segnali provengano dal Governo.

Il mio emendamento prevede in capo alla Finest la possibilità non solo di attività di partecipazione e finanziamento, ma anche di garanzia, così come previsto per la stessa Simest.

In tal senso è indirizzata la proposta di modifica da me presentata. Pertanto, intendo mantenere il mio emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rosato 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti ..... 425  
Votanti ..... 424  
Astenuti ..... 1  
Maggioranza ..... 213  
Hanno votato sì ..... 200  
Hanno votato no .. 224).*

Passiamo all'emendamento Rosato 8.3. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Rosato 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	423
<i>Votanti</i> .....	422
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	201
<i>Hanno votato no</i> ..	221).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	428
<i>Votanti</i> .....	244
<i>Astenuti</i> .....	184
<i>Maggioranza</i> .....	123
<i>Hanno votato sì</i> .....	239
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

#### ***(Esame dell'articolo 9 – A.C. 4360-C)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C.4360-C sezione 8)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ENZO RAISI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione si rimette all'Assemblea sugli emendamenti D'Agrò 9.1 e Polledri 9.3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ADOLFO URSO, *Viceministro delle attività produttive*. Signor Presidente, in sede

di discussione presso il Senato il Governo aveva già espresso la sua contrarietà all'inserimento di tale articolo, peraltro successivamente deliberato dai colleghi senatori. In quella sede, si era rimesso alla volontà del Senato e, pertanto, anche in questo caso si rimette al voto dell'Assemblea della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento D'Agrò 9.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Agrò. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, mi pare che l'inserimento di tale articolo all'interno del disegno di legge in oggetto, che riguarda specificatamente il tema dell'internazionalizzazione, non sia assolutamente opportuno perché apporta modifiche statutarie a quanto attualmente in vigore in tema di organi dell'Unioncamere. Proprio perché il provvedimento riguarda specificatamente il tema dell'internazionalizzazione della nostra economia, non si comprende come si possa inserire surrettiziamente un articolo che nulla ha a che vedere con il resto del provvedimento. Effettivamente, mi sembra un'esagerazione legislativa, come peraltro lo sono state altre in passato avallate dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, impiegherò soltanto un minuto per dichiarare il voto favorevole della Lega sull'emendamento D'Agrò 9.1, condividendo le perplessità sull'estraneità di materia espresse dall'onorevole presentatore. Infatti, ci sembra un'indebita intromissione nelle faccende dell'Unioncamere che, pertanto, risulta inopportuna.

PRESIDENTE. L'Assemblea deve quindi esprimere un voto « libertario », perché sull'emendamento in oggetto sia la Commissione che il Governo si sono rimessi alla sua valutazione. Pertanto, il voto risulterà affidato alla libera coscienza

di ciascun deputato. Intravedo alcune espressioni dubbiose, che spero possano essere dissolte nel giro di pochi secondi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Agrò 9.1, su cui la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	421
<i>Votanti</i> .....	413
<i>Astenuti</i> .....	8
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	213
<i>Hanno votato no</i> ..	200).

Pertanto, essendo l'emendamento testé approvato di natura soppressiva, restano precluse le votazioni dell'emendamento Polledri 9.3 e dell'articolo 9.

Come già preannunciato, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (5521) (ore 18,03).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate le proposte emendative Giudice 1-ter.1 e Burtone 6-oties.03.

Avverto, inoltre, che le Commissioni hanno presentato le proposte emendative 1-ter.15 e 2.15 e che il Governo ha presentato l'emendamento 4.25.

Avverto, altresì, che la Presidenza, a norma degli articoli 86, comma 1, e 96-bis,

comma 7, del regolamento, e secondo la prassi costantemente seguita su analoghi provvedimenti, non ritiene ammissibili, in quanto volte ad introdurre nel decreto-legge materie nuove, non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge stesso e non contenute in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito, le seguenti proposte emendative riguardanti proroghe di termini: Dario Galli 6.079 e 6.080, relative al termine per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici; Rosato 6-oties.04, relativa alla proroga di un termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose; recanti disciplina di carattere sostanziale: Guido Giuseppe Rossi 1.074, in materia di versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane Spa e Cassa depositi e prestiti Spa; Antonio Barbieri 1.070 e 1.071, volte a novellare gli articoli 268-bis e 268-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di dissesto finanziario degli enti locali; Olivieri 1.073, volta ad escludere le comunità montane e i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti dall'applicazione delle norme sul patto di stabilità (analogo ad emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione); Sergio Rossi 1.078, 1.079 e 1.080 e Olivieri 1.072, relative alla disciplina del patto di stabilità interno; Olivieri 1-ter.070, relativa all'incremento del contributo spettante alle comunità montane; Zaccaria 2.70, volta a disciplinare i requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico di procuratore nazionale antimafia; Rosato 4.073, relativa alla gestione dell'albo delle cooperative nelle regioni a statuto speciale; Volontè 6.070, relativa all'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia; Battaglia 6.074, che differisce l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di invalidità civile; Sergio Rossi 6.078, relativa a disposizioni in materia di concessionari del gioco del bingo; Lo Presti 6.081, che incide sul contenuto del regolamento di riordino degli organi degli ordini professionali; le identiche proposte emendative

Sgobio 6-*octies*.01 e Carrara 6-*octies*.02, volte ad includere tra le categorie di personale in regime di diritto pubblico il personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri; 6-*octies*.05 e 6-*octies*.06 del Governo, relative ad assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Presidenza, inoltre, non ritiene ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili in Commissione per estraneità di materia, in quanto volte a introdurre disposizioni non riconducibili all'oggetto del decreto-legge: Guido Giuseppe Rossi 1.07 e 1.08, volte a modificare il termine entro il quale ogni anno deve essere effettuato il versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64; Guido Giuseppe Rossi 1.09, che modifica il termine entro il quale ogni anno deve essere effettuato il versamento sull'acconto sull'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961; Guido Giuseppe Rossi 1.05, 1.04 e 1.06, volte a modificare l'autorizzazione di spesa per l'anno 2004 per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero; Bielli 1.02, volta ad integrare il finanziamento disposto in favore delle unioni dei comuni; Giudice 1.052, in materia di convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio relative alla modalità e ai termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati; Fioroni 1.0100, relativa alle anagrafi dei contribuenti; Fioroni 1.0101, relativa al recupero del gettito ICI riscosso e non riversato ai comuni; Bielli 1.062, volta ad escludere le unioni di comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti costituite dopo il 31 dicembre 2000 dall'applicazione delle disposizioni sul tetto di spesa; Zaccaria 2.07, volta a ridurre, con norma a regime, da quattro a tre anni la durata dell'incarico del procuratore nazionale antimafia; Ria 4.06, nonché Dis. 1.011 del Governo, relativa alle opere di edilizia scolastica finanziate dagli enti locali; Fioroni 4.0100, in materia di servizi per la gestione dell'ICI; Pagliarini 5.13, volta a sopprimere la disposizione

del decreto-legge n. 220 del 2004 che reca l'autorizzazione al commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa a ratificare ordinanze commissariali relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente; Fontanini 6.04, volta a modificare, a regime, la data entro la quale, ogni anno, viene effettuata la comunicazione di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta sul valore aggiunto; Fontanini 6.023, volta a modificare disposizioni contenute nel decreto del ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44; Fontanini 6.033, volta ad escludere alcune tipologie di imprese dall'ambito di applicazione di talune disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Tarantino 6.047, relativa a convenzioni in materia di incentivi in favore della ricerca industriale; Fontanini 6.048, che dispone un obbligo di dichiarazione, da effettuare entro una determinata scadenza, in capo ai concessionari della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione; Bornacin 6.051, volta ad estendere, in via interpretativa, l'ambito di applicazione di una disposizione, dettata dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, che proroga le concessioni ferroviarie; Lupi 6.073 (di contenuto identico all'emendamento del Governo 6.061 presentato in Commissione), relativa alla corresponsione alla società ANAS Spa di somme spettanti per rimborso spese di funzionamento e in relazione ad obblighi di servizio pubblico.

La Presidenza non ritiene, infine, ammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto volte ad incidere, nell'ambito di un procedimento di conversione di un decreto-legge, su una norma di delega legislativa: le identiche proposte emendative Morgando 6.072 e Pagliarini 6.075, relative alla proroga del termine per il riordino della legislazione in materia impiantistica; Dis. 1.1 del Governo, volta ad incidere sul termine per l'esercizio della delega relativa al riassetto delle disposi-

zioni in materia di società dell'informazione; Dis. 1.010 del Governo, volta a prorogare i termini per l'esercizio della delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste (di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 38 del 2003), nonché a prorogare il termine per l'esercizio della delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste (di cui al comma 3 del citato articolo) (vedi l'allegato A — A.C. 5521 sezione 1).

Ci deve essere qualcosa che non funziona in questo tipo di leggi...!

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, se mi permette, intendo riferirmi al regolamento. Poiché è stato impossibile seguire la lunga lettura che lei ha offerto all'Assemblea, sarebbe opportuno che il testo in questione venisse sottoposto alla nostra attenzione, anche per valutare le decisioni che sono state assunte.

Mi permetto di richiamare l'attenzione, ad esempio, sull'articolo aggiuntivo Antonio Barbieri 1.070, nel quale si fa riferimento, in maniera puntuale e precisa, ad un problema di proroga dei termini relativamente ad una materia che può interessare anche il Governo.

Trattandosi della proroga di un termine, non si capisce perché la Presidenza abbia dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo in parola: si può capire l'inammissibilità di altra proposta emendativa, dichiarata per estraneità di materia, ma non è comprensibile la dichiarazione di inammissibilità di una proposta che riguarda la stessa materia oggetto del provvedimento in esame!

Se potessimo esaminare in maniera più approfondita l'intero contesto, emergereb-

bero, probabilmente, anche alcune perplessità sulle decisioni adottate, in qualche caso non del tutto convincenti.

ROBERTO ZACCARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, tra le tante inammissibilità dichiarate, una riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, che contiene una norma tra le più delicate. A tale riguardo, desidererei qualche chiarimento.

Il mio emendamento 2.70 recita testualmente: « Le funzioni direttive requiranti di procuratore nazionale antimafia possono essere conferite ai magistrati che, oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge, abbiano ancora tre anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

L'emendamento in parola è strettamente collegato ad una modifica, di natura ordinamentale, apportata dalla Commissione al testo originario. Infatti, disposta la proroga del procuratore nazionale antimafia, l'articolo 2 stabilisce: « Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data ».

Sappiamo che nella *materia de qua* operano sia atti legislativi sia circolari del Consiglio superiore della magistratura: la questione della vacanza è disciplinata, appunto, da una circolare del predetto Consiglio. Evidentemente, si incide su una situazione che è configurata e regolamentata nell'ordinamento.

Orbene, mirando sostanzialmente a precisare, in una connessione logica assoluta, come dovrebbe svolgersi l'anzidetta procedura per la copertura del posto di procuratore nazionale antimafia, il mio emendamento 2.70 ha, da questo punto di vista, la stessa natura della modifica introdotta dalla Commissione. Perciò, non essendo stata dichiarata inammissibile la proposta emendativa che ha condotto alla

modifica del testo in Commissione, diventa difficile, per disparità di trattamento, dichiarare inammissibile il mio emendamento 2.70.

Mi rendo conto che il giudizio della Presidenza è insindacabile, ma invito a riconsiderare la predetta valutazione di inammissibilità.

ANTONIO BARBIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARBIERI. Signor Presidente, anzitutto, ringrazio l'onorevole Gerardo Bianco, il quale ha voluto sostenere l'ammissibilità del mio articolo aggiuntivo 1.070.

Per la verità, avevo pregato i funzionari dell'Ufficio di Presidenza di rappresentarle l'opportunità di rivedere il giudizio di inammissibilità. Tuttavia — lo dico con tutta franchezza —, ho ricevuto dai suoi collaboratori risposte acritiche ed un po' meccaniche, che non mi hanno convinto.

Signor Presidente, nel preambolo del testo del decreto-legge, di cui si esamina il disegno di legge di conversione, si fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali.

Il mio articolo aggiuntivo 1.070 si riferisce al comma 3 dell'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dissesto dei comuni e degli enti locali. Tali disposizioni sono state previste per far uscire i comuni dalla situazione di dissesto in cui versano. La commissione straordinaria, di cui all'articolo 268-*bis* sopra citato, è un organo che ha una certa durata ed il termine previsto nel medesimo articolo è considerato perentorio.

Signor Presidente, il comune rischia di ritornare in uno stato di dissesto se le procedure — vendite, aste e bandi —, indette dalla commissione straordinaria, sono ancora in corso alla scadenza del termine della commissione stessa.

Il mio articolo aggiuntivo va nella direzione della funzionalità dell'ente. Si

vuole evitare che un ente, che sta per uscire da una situazione di dissesto, ritorni in questa situazione, poiché la commissione straordinaria, scaduto tale termine, non è più in grado di operare.

Per questi casi particolari, ho previsto nella mia proposta emendativa che il ministro dell'interno, valutata l'opportunità, abbia la facoltà di prorogare la durata delle commissioni di cui al citato articolo 268-*bis*.

Signor Presidente, alla luce di queste considerazioni, la pregherei di riconsiderare il giudizio di inammissibilità e di dichiarare quindi ammissibile il mio articolo aggiuntivo 1.070.

LORENZO RIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, se non ho capito male, è stato dichiarato inammissibile il mio articolo aggiuntivo 4.06, mentre è stato ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo del Governo, proposto oggi in quest'aula, il cui contenuto coincide esattamente con quello da me proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Ria, anche l'articolo aggiuntivo del Governo è stato dichiarato inammissibile.

LORENZO RIA. Il mio articolo aggiuntivo riguardava l'estensione ai programmi di edilizia scolastica per i comuni...

PRESIDENTE. Esatto. Ho detto che sono inammissibili l'articolo aggiuntivo Ria 4.06 e l'articolo aggiuntivo 1.011 del Governo. È equanime il giudizio di inammissibilità.

LORENZO RIA. È equanime, ma credo sia ingiusto per entrambe le proposte emendative. Infatti, non si comprende perché quelle risorse non possano essere ulteriormente utilizzate. Mi chiedo perché i comuni e le province che, con proprie risorse, hanno realizzato o stanno realiz-

zando opere di edilizia scolastica non possano usufruire dello stesso termine. Mi sembra una cosa incomprensibile.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, tra poco verrà distribuito il lungo testo (si tratta di molte dichiarazioni di inammissibilità) che ho testé letto.

Naturalmente, la Presidenza non valuta l'importanza delle materie di cui si chiede l'introduzione attraverso una proposta emendativa. Questa è una valutazione politica, che non spetta certamente alla Presidenza. La Presidenza valuta meri criteri formali, ed i criteri formali per questo tipo di provvedimento sono due: la stretta attinenza alla materia oggetto del decreto-legge e la previa presentazione in Commissione.

La Presidenza, sostanzialmente, ha confermato le valutazioni di inammissibilità delle presidenze delle Commissioni che si sono occupate di questo testo. Quindi la dichiarazione di inammissibilità già vi era stata e la Presidenza l'ha confermata, avvalendosi di un potere che, in base al regolamento, non è sindacabile (pur se qualche valutazione può essere anche opinabile).

Rappresenterò subito al Presidente della Camera le obiezioni sollevate su alcune dichiarazioni di inammissibilità. Ora, però, dobbiamo andare avanti con l'esame del provvedimento, perché non possiamo fermare i nostri lavori. Si può sbagliare, ma prego tutti di considerare che la Presidenza si attiene a criteri strettamente formali e che non effettua valutazioni politiche o di gerarchia degli argomenti.

#### ***(Esame dell'articolo unico – A.C. 5521)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 5521 sezione 2*), nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni (*vedi l'allegato A – A.C. 5521 sezione 3*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del

decreto-legge nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni (*vedi l'allegato A – A.C. 5521 sezione 4*).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti ammissibili riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 5521 sezione 5*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

**FILIPPO MANCUSO.** Signor Presidente, signori deputati, ritorno per l'ennesima volta ad esprimere il mio dissenso di coscienza dal provvedimento recante proroga di termini, in ciò che esso, con l'articolo 2, danneggerebbe surrettiziamente le aspettative di un determinato magistrato alla nomina di procuratore nazionale antimafia. E perciò stimo sarebbe lodevole e coraggioso almeno l'accoglimento degli emendamenti soppressivi di tale articolo, più o meno artefatto o vuoto a seguito degli emendamenti governativi.

Dato che siamo in sede di valutazione complessiva degli emendamenti, vorrei aggiungere brevemente qualcosa di più ampio, dicendo quanto segue. Se sussiste un legittimo interesse pubblico ad evitare questa nomina, tre sono gli strumenti leciti. Il primo, il motivato rigetto nel merito da parte del Consiglio superiore della magistratura, a suo tempo; il secondo, il motivato diniego da parte del Guardasigilli in sede di concerto; il terzo, il motivato ricorso alla magistratura amministrativa e ordinaria da parte dei controinteressati, eventualmente ritenutisi lesi da una tale nomina, nel caso fosse apprezzata come un nuovo favoritismo nei confronti del magistrato predetto.

Ciò posto, desidero dire anche che, a mio avviso, costituirebbe contraddizione somma, o peggio ancora che contraddizione, l'atteggiamento parlamentare politico di chi nel centrodestra, per un verso, tendesse a sfavorire la detta nomina di un magistrato assunto come politicizzato; per altro verso, contemporaneamente, a favorire l'ingresso alla Corte costituzionale di un deputato di vertice nei gruppi, il quale del predetto magistrato si assume rappre-

senti una sorta di anima gemella politica nel corpo dell'attività parlamentare. Oltre che, più in generale, l'antagonista globale dello stesso centrodestra, tranne che — si presume — quando non gli accada di sprofondarsi in meditazione degli sventurati del Movimento sociale bruciati vivi nel rogo di Primavalle.

Un tale ipotetico atteggiamento contraddittorio del centrodestra — cinicamente spiegabile o eticamente inspiegabile che possa essere — raggiungerebbe comunque il primato negativo di portare al contempo ad una violazione di legge, e bell'e buona, in argomento della nomina summenzionata, e ad una transazione non meno che indecente a carico di uno dei cardini principali degli impegni che l'attuale maggioranza ha assunto con i propri elettori. Elettori che si vedrebbero così grottescamente beffati — e certo non ne sarebbero lieti né per l'oggi né per l'avvenire — da questa specie di « giunta Milazzo », memorabile esperimento spurio, come si ricorderà, di altre stagioni, però storicamente bollato come una vera e propria vergogna della politica italiana (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Sergio Rossi. Ne ha facoltà.

**SERGIO ROSSI.** Signor Presidente, intervengo in merito agli emendamenti da noi presentati con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge, che tratta del finanziamento provvisorio delle regioni; articolo che suscita una serie di perplessità che ne rendono, a nostro avviso, indispensabile una riformulazione, sia sostanziale sia formale. Si tratta di disposizioni connesse al sistema di finanziamento delle regioni introdotto con il decreto legislativo n. 56 del 2000, la cui applicazione presenta profili assai delicati.

Il comma 1 dell'articolo 4 non dispone una proroga di termini; piuttosto, prevede la sospensione, sino al 28 febbraio 2005, dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo poc'anzi citato sul federalismo fiscale, che disciplina il fondo perequativo nazionale e, quindi, determina l'attribu-

zione tra le regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione IVA. Conseguentemente, viene sospesa anche l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 con il quale, in conformità ai criteri fissati dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000, è stata determinata in via definitiva la ripartizione della compartecipazione IVA relativa all'anno 2002 (si è previsto un trasferimento di 98 milioni di euro dalle regioni del sud a quelle del nord rispetto alle anticipazioni precedentemente liquidate).

I criteri di ripartizione del fondo perequativo sono stati oggetto di contestazione da parte di alcune regioni del sud. Il decreto legislativo n. 56 del 2000 — che rappresenta il primo passo compiuto per la realizzazione del federalismo fiscale — attua la delega di cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ed ha soppresso, a decorrere dall'anno 2001, una serie di trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario. Più precisamente, la soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione, degli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera, della sovrattassa sul *diesel* e dei trasferimenti per il fondo sanitario nazionale è stata compensata con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale dallo 0,5 allo 0,9 per cento nella quota minima, e dall'1 all'1,4 per cento nella quota massima, nonché dall'istituzione di una compartecipazione al gettito IVA pari al 25,7 per cento del gettito, al netto dei contributi spettanti all'Unione europea e di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale.

L'attribuzione alle regioni avviene assumendo come base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT negli ultimi tre anni.

Le quote attribuite alle regioni devono tener conto anche del contributo per la solidarietà interregionale, nonché della quota destinata al fondo perequativo regionale, per consentire alle regioni con minore capacità fiscale di assolvere alle funzioni attribuite.

I parametri introdotti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 per la determinazione delle quote di solidarietà sono la popolazione residente, la capacità fiscale, i fabbisogni sanitari e la dimensione geografica. La formula statistica di calcolo di tali quote è contenuta nell'allegato A al citato decreto legislativo.

Per l'anno 2005, alla determinazione delle quote si dovrebbe aver provveduto, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004, sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. La rideterminazione dovrebbe comprendere anche la quota di trasferimenti aboliti ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, finalizzati allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

L'attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000 comporta la graduale eliminazione dei trasferimenti erariali alle regioni. Ai sensi dell'articolo 7, infatti, per l'anno 2001 a ciascuna regione è stato corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi ed il gettito derivante dall'addizionale regionale all'IRPEF e dall'accisa sulle benzine. L'importo così determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA, determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento, al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.

Per gli anni 2002 e 2003, la quota di cui sopra è stata ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno, fino al totale azzeramento nel 2013. In sostanza, è la compartecipazione all'IVA la principale risorsa finanziaria che ha sostituito, quasi integralmente, i trasferimenti dallo Stato alle regioni.

Il superamento del criterio della spesa storica, anche soltanto per il 5 per cento all'anno, ha messo in difficoltà le regioni con scarsa capacità fiscale e con bilanci deficitari, che evidenziano una diminu-

zione delle risorse attribuite dai precedenti trasferimenti erariali per non avere impostato per tempo una politica di contenimento della spesa.

Tali regioni, infatti, lamentano che i criteri perequativi introdotti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 non assicurano il finanziamento integrale delle funzioni ordinarie e dei livelli essenziali di assistenza; tuttavia, vorrei rilevare che, in realtà, esse avevano avuto a disposizione ben quattro anni per impostare una politica di tagli all'assistenzialismo.

Al contrario, le regioni con maggiore capacità fiscale, soprattutto quelle del nord, si vedono sottratte risorse, da destinare alle regioni deficitarie, a causa del lento percorso con cui si perviene gradualmente al superamento del criterio della spesa storica, e dunque alla progressiva eliminazione dell'assistenzialismo.

Si pensi che, in base alla ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 per l'anno 2002, alla Lombardia è stata riconosciuta una compartecipazione IVA pari a 6.255 milioni di euro, di cui ben 3.703 sono destinati alla quota di concorso per la solidarietà interregionale. Si tratta, quindi, di una quota molto superiore al 50 per cento. Al Veneto è riconosciuta una compartecipazione IVA pari a 2.962 milioni di euro, di cui 827 sono destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. L'Emilia-Romagna ha una compartecipazione IVA pari a 2.844 milioni di euro, di cui 881 sono destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. Al Piemonte, in corrispondenza di una compartecipazione IVA di 2.761 milioni di euro, corrisponde un importo di 455 milioni di euro destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. Anche il Lazio concorre a tale fondo perequativo: infatti, a fronte di una compartecipazione IVA di 3.328 milioni di euro, 829 sono destinati alla quota di concorso per solidarietà interregionale. Complessivamente, dette cinque regioni destinano 6.626 milioni di euro — ossia circa 13 mila miliardi di vecchie lire — al fondo perequativo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 14 maggio 2004, che ha riequilibrato i trasferimenti, rettificandoli per il 5 per cento relativo alla spesa storica, modifica tali cifre di soli 98 milioni di euro, ossia dell'1,4 per cento. Nonostante tale leggera rettifica del fondo perequativo, le regioni del sud si sentono in diritto di contestare l'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000!

Vi sono, poi, regioni quali la Campania, in cui, a fronte di una compartecipazione di 2.490 milioni di euro, non vi è l'obbligo di destinare neanche un euro al fondo perequativo. La Puglia, con una compartecipazione pari a 1.839 milioni di euro, non destina — anch'essa — nulla a tale fondo. Le regioni cui non è stata richiesta la quota di solidarietà, oltre alla Campania ed alla Puglia, sono la Liguria, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Calabria.

Il decreto legislativo n. 56 del 2000 ha, quindi, creato contrasti tra le regioni, che già dal 2003 non sono riuscite a trovare un accordo, in sede di Conferenza Stato-regioni, su come modificare le norme di tale decreto, demandandone la soluzione al Governo.

Si ribadisce che uno tra i punti più controversi è l'adozione di criteri di ripartizione non indicati da principi costituzionali. L'articolo 119 della Costituzione stabilisce, infatti, che sia lo Stato ad istituire, nel proprio bilancio, un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 ha introdotto anche i parametri della dimensione geografica e della popolazione residente. Va evidenziato che tali parametri, non previsti dalla legge delega, risultano avere evidenza e valore nel momento in cui il sistema di finanziamento delle regioni deve assolvere anche alla copertura delle funzioni amministrative alle stesse regioni attribuite dalla legge Bassanini.

Quindi, le dimensioni geografiche e la popolazione, che incidono sulla spesa per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, devono pur essere correlate al finanziamento. È condivisibile rivalutare l'impatto delle norme del de-

creto legislativo n. 56 del 2000, al fine di adeguarle alle mutate esigenze delle regioni e ai limiti imposti dal patto di stabilità...

PRESIDENTE. Onorevole Sergio Rossi...

SERGIO ROSSI. Signor Presidente, ho quasi concluso il mio intervento.

Come dicevo, occorre fare ciò con il limite del rispetto di un vero meccanismo di federalismo fiscale, che però non sottragga più risorse al nord per destinarle alle spese assistenzialistiche e storiche delle regioni arretrate.

La disposizione contenuta nel decreto-legge in esame appare insufficiente in quanto una sospensione di soli due mesi non coinciderà con l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative. Infatti, scaduto il termine del 28 febbraio, sarebbe nuovamente in vigore il decreto legislativo n. 56 del 2000. Tuttavia, con ogni probabilità, ciò non avverrà. Vi sarà un'altra proroga, perché sarà necessario tramutare in disposizione legislativa la proposta elaborata e presentata dal Governo ed approvata dalla Conferenza unificata delle regioni, come previsto dal testo.

Pertanto — e concludo, signor Presidente — sarebbe più coerente procedere alla riforma del decreto n. 56 del 2000, in ottemperanza ai principi del titolo V della parte seconda della Costituzione, evitando però la sospensione dell'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, che comunque rappresenta una disciplina più recente rispetto al criterio di anticipazioni alle regioni in base alla spesa corrente e che, comunque, garantirebbe un ordinato finanziamento delle regioni durante la fase transitoria (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra le pieghe dei provvedimenti sull'accesso al mercato dell'autotrasporto merci e sui contributi agli

spettacoli dal vivo, in questo decreto-legge si nasconde (e neanche tanto bene) una norma che costituisce il più insidioso attacco di questi anni alla indipendenza dell'ordine giudiziario e che costituisce un precedente pericoloso e denso di gravi conseguenze. Mi riferisco — come è a tutti noto — all'articolo 2 di questo decreto-legge, che prevede la proroga nella carica del magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia.

Onorevoli colleghi, sarebbe la prima volta nella storia della nostra Repubblica che un magistrato viene mantenuto nel suo incarico e nelle sue funzioni mediante un provvedimento *ad hoc* del potere esecutivo, un precedente non ancora scritto nella storia di questa Repubblica e nelle recenti esperienze di questa maggioranza che ormai, purtroppo, ci ha abituati a molti provvedimenti *ad personam*.

Questo provvedimento, questo inedito precedente, costituirebbe un grave *vulnus* costituzionale. È a tutti noto che l'articolo 105 della Costituzione affida in maniera esclusiva al Consiglio superiore della magistratura la nomina, l'assegnazione ed i trasferimenti nei loro incarichi dei magistrati. Questa facoltà spetta, dunque, ad un organo costituzionale ben individuato, che non è certamente il Governo e su cui il Governo stesso non può influire, se non nei modi consentiti in via generale dalla Costituzione e dalle leggi.

Con l'approvazione di questa norma si configurerebbe un *vulnus* costituzionale: dunque, l'articolo 2 di questo decreto-legge andrebbe ad espropriare le funzioni proprie del Consiglio superiore della magistratura e rischierebbe di creare un conflitto tra i poteri dello Stato.

Qual è la motivazione che viene addotta, senza grande convinzione e grandi approfondimenti, nella relazione introduttiva di questo decreto-legge da parte del Governo? Quella di evitare qualsiasi soluzione di continuità nella carica così importante di procuratore nazionale antimafia e di consentire senza soste una lotta alla criminalità organizzata. Colleghi, questa è un'esigenza sacrosanta di cui tutti ci vogliamo fare carico, ma non è questo il

modo di affrontarla. Perché, allora, applicare questa norma solamente al procuratore nazionale, come è scritto all'articolo 2, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge? Perché non applicare questa regola ed evitare le soluzioni di continuità rispetto a tutti i procuratori nazionali antimafia? Perché non farne una regola generale e farne, invece, una regola solo per questo procuratore antimafia? Forse che l'esigenza della lotta antimafia incessante c'è solo oggi e non ci sarà nel prossimo futuro? Perché non applicarla, allora, come regola generale ai procuratori di Palermo, Napoli e Reggio Calabria, che sono anch'essi in prima linea nella lotta alla criminalità e anch'essi ricoprono funzioni che non tollerano soluzioni di continuità? No, questa norma si limita ad occuparsi solo di una carica, e soltanto di quella carica occupata da un magistrato in questo momento.

Inoltre, anche nel concreto, l'esigenza di evitare vuoti di potere o vuoti di occupazione della carica non sussiste. Il Consiglio superiore della magistratura, il 4 novembre 2004, ha provveduto a pubblicare il concorso per la copertura del posto che si sarebbe reso vacante nei prossimi giorni. È già scaduto il termine per la presentazione delle domande e il procedimento di nomina del successore del procuratore nazionale antimafia è in fase di avanzata prosecuzione. Dunque, non ci sarebbe alcun rischio che la carica rimanga vacante anche per poco tempo.

Il motivo, allora — cari colleghi —, come tutti sappiamo, non è quello falsamente dichiarato dal Governo, ma quello di interferire da parte del Governo in un concorso legittimo già in atto davanti all'organo deputato per queste scelte, ossia il Consiglio superiore della magistratura, per evitare che da quel concorso scaturisca un esito che il Governo non gradisce. Questa è la funzione di tale decreto-legge, ossia quella di espropriare il CSM di un potere che gli compete secondo la Costituzione e di intervenire contro i legittimi interessi dei partecipanti a questo concorso.

È una volontà conclamata e addirittura spudoratamente dichiarata anche da al-

cuni parlamentari della maggioranza che hanno sostenuto questo provvedimento, i quali hanno affermato che, se non si interviene in questo modo, c'è il rischio che il Consiglio superiore della magistratura nomini per quella posizione un certo magistrato che essi non vogliono; e, per questo, si deve intervenire con un decreto-legge.

Si tratta allora di un provvedimento — anche questa è la sua novità, non ci stupiamo più di nulla, ma qualche volta ci indigniamo ancora perché non abbiamo perso questa capacità — *contra personam* ed eversivo. Non abbiamo esitazioni ad usare questo aggettivo. È un provvedimento eversivo dal punto di vista costituzionale e per i conflitti che determinerà con gli altri poteri dello Stato. È un provvedimento eversivo perché va ad intaccare i diritti delle singole persone, che non hanno modo di difendersi da questa prevaricazione di una maggioranza che si sente onnipotente.

I nostri emendamenti all'articolo 2 vogliono in primo luogo evitare ciò, ma si fanno anche carico dell'esigenza generale. Vogliamo evitare pause nella lotta al crimine organizzato; pertanto, colleghi della maggioranza, se la motivazione contenuta nella relazione introduttiva è sincera, noi vi sfidiamo ad accogliere i nostri emendamenti all'articolo 2, che non intendono interferire con i concorsi in atto, ma modificare una norma di carattere generale per evitare che vi siano pause nella lotta alla criminalità organizzata. Vi sono emendamenti che consentiranno al procuratore nazionale antimafia di rimanere in carica fino al giorno in cui non verrà sostituito dal successore legittimamente e correttamente scelto, non da una maggioranza parlamentare, non da un Governo, ma dall'organo a ciò deputato, il Consiglio superiore della magistratura.

Se questi emendamenti verranno respinti, vorrà dire, come purtroppo temiamo sia, che a voi della lotta alla criminalità organizzata non importa un fico secco, perché quello che vi interessa è affermare ancora una volta la capacità di onnipotenza di una maggioranza che può giungere perfino, con un atto di legge e di

Governo, a decidere quali magistrati possono e quali non possono ricoprire determinate cariche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Presidente, come ha già precedentemente fatto il collega Sergio Rossi, e come immagino faranno molti altri colleghi della Lega Nord che intervengono dopo di me sul complesso degli emendamenti, vorrei continuare ad illustrare l'articolo 4.

Questo articolo a nostro avviso suscita una serie di perplessità, che rendono indispensabile ed imprescindibile una sua riformulazione formale e anche sostanziale. Il primo comma di questo articolo non dispone una proroga dei termini, ma prevede la sospensione fino al 28 febbraio 2005 dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000. Questo decreto, durante la XIII legislatura, fu ribattezzato « federalismo fiscale »; sin da allora noi fummo critici nei confronti di questa misura in quanto la ritenevamo minima. Oggi, a cinque anni di distanza, rimane comunque un piccolo segnale nella direzione da noi auspicata e tanto desiderata, ragione principale per cui sediamo in questo Parlamento, cioè quella di un federalismo fiscale compiuto.

Il decreto legislativo in questione disciplinava il fondo perequativo nazionale e, di conseguenza, determinava la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione IVA. Conseguentemente, viene sospesa anche l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio del 2004, con il quale, in conformità ai criteri previsti dal decreto legislativo n. 56 del 2000, è stata determinata in via definitiva la ripartizione della compartecipazione IVA relativa all'anno 2002.

Quindi, l'effetto dell'articolo 4 va in una direzione assolutamente contraria a quella da noi auspicata. A distanza di cinque anni dall'approvazione di quel decreto legislativo, adottato sulla base dell'articolo 10 della legge delega n. 133 del 13 maggio